



COMUNE DI LOTZORAI

Provincia d'Ogliastra

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Repubblica, 5 tel. 0782/668036 – fax 0782/669648


Prot. n. 5616 del 02.11.2012

| | |
|--|------------------------|
| Alla Prefettura Via Deffenu | NUORO |
| All'Azienda U.S.L. n° 4 Servizio Veterinario | LANUSEI |
| Alla R.A.S. Ass.to Igiene e Sanità Via Roma n° 221 | CAGLIARI |
| Ai Sindaci dei Comuni facenti parte della ASL n° 4 | LANUSEI |
| Comando Stazione Carabinieri | S. M. NAVARRESE |
| Al Ministero della Sanità Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 | ROMA |
| A tutte le Aziende AA.SS.LL. della Sardegna | |

OGGETTO: Trasmissione ordinanza n° 29 e ordinanza n° 30 del 31.10.2012. Peste suina africana.

Si trasmette, in allegato, copia delle ordinanze di cui all'oggetto relative all'abbattimento di suini sieropositivi e al sequestro dell'allevamento della specie suina presente nelle aziende dei Signori Tuligi Luigi e Mucaria Marco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE



Decreto n. 2471 del 20.03.2011

Dott. Antonello Rubiu





COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA dell'OGLIASTRA

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 5606 del 31.10.2012

ORDINANZA N. 29 DEL 31.10.2012

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina presente nell'Azienda identificata aziendale n. **IT042NU023** ubicata in località **BINGIA ARENA** del Comune di Lotzorai di cui è proprietario il Sig. **Tuligi Luigi**, nato a Baunei il 25 maggio 1953, Codice Fiscale TLGLGU53E25A722 e residente in Via Manzoni n. 22 Comune di Lotzorai;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 8 febbraio 1954 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la Legge n. 34 del 23 gennaio 1968;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 24 maggio 1988;

VISTA la Legge n. 218 del 2 giugno 1988;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 8 luglio 1985;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTO il Reg. CE n. 1774/2002;

VISTO il Reg. CE 811/2003;

VISTA la Legge n. 86 del 9 marzo 1989;

VISTA la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

VISTA la O.M. 1968;

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

VISTO il DAIS n. 30 del 4 giugno 2012;

ORDINA

- **Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;**
- **l'abbattimento, entro 5 giorni in loco dei soli suini risultati sieropositivi e presenti nell'azienda identificata con codice aziendale IT042NU023 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata con codice aziendale IT042NU023;**
- **l'immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti;**

- le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi;
- la disinfezioni e disinfezione dell'azienda.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, la violazione è punita con la sanzioni amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 516,45 ad un massimo di €. 2582,27.


Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzioni amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 1'549,37 ad un massimo di €. 9'296,22.

Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N.A 36 del 2 settembre 2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 10291,14.

IL SINDACO

(Dottor Antonello Rabbu)





COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Nuoro

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 483

Si attesta che il suddetto atto è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 21-10-12 al 05-11-12 senza opposizione
Il Segretario Comm.le /



RELAZIONE DI NOTIFICA N. 147
Come richiesto in atto sottoscritto Messo Comunale di Lotzorai ho oggi 31-10-2012
notificato copia di quanto precede al
Sig. Ubaldo Ubaldo nel suo domicilio
in Lotzorai
LOTZORAI



COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA dell'OGLIASTRA

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 5608 del 31.10.2012

ORDINANZA N. 30 DEL 31.10.2012

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina presente nell'Azienda identificata aziendale n. **IT042NU140** ubicata in località **PORCILIS** del Comune di Lotzorai di cui è proprietario il Sig. **Mucaria Marco**, nato a Lotzorai il 4 novembre 1957, Codice Fiscale MCRMRC57S04E700 e residente in Via Raffaello n. 4 Comune di Lotzorai;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 8 febbraio 1954 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la Legge n. 34 del 23 gennaio 1968;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 24 maggio 1988;

VISTA la Legge n. 218 del 2 giugno 1988;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 8 luglio 1985;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTO il Reg. CE n. 1774/2002;

VISTO il Reg. CE 811/2003;

VISTA la Legge n. 86 del 9 marzo 1989;

VISTA la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

VISTA la O.M. 1968;

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

VISTO il DAIS n. 30 del 4 giugno 2012;

ORDINA

- **Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;**
- **l'abbattimento, entro 5 giorni in loco dei soli suini risultati sieropositivi e presenti nell'azienda identificata con codice aziendale IT042NU140 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata con codice aziendale IT042NU140;**
- **l'immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti;**

- le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi;
- la disinfezione e disinfezione dell'azienda.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, la violazione è punita con la sanzioni amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 516,45 ad un massimo di €. 2582,27.

Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzioni amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 1'549,37 ad un massimo di €. 9'296,22.

Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N.A 36 del 2 settembre 2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 10291,14.

IL SINDACO

(Dottor Antonello Rubiu)



[Handwritten signature of Dottor Antonello Rubiu]

COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Nuoro

484

RELATA DI PUBBLICAZIONE N.

Si attesta che il suddetto atto è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale per QUINZE giorni consecutivi dal 31-10-12 al 15-11-12 senza opposizione.

Il Segretario Comm.le / Il Messo Comunale



RELAZIONE DI NOTIFICA N. 118
Come richiesto in atto lo sottoscritto Messo Comunale di Lotzorai ha oggi 31-10-2012 notificato copie di quanto precede al Sig. Flavio Miconi nel suo domicilio in Lotzorai Via S. Michele LOTZORAI



[Handwritten signature]